

**Risposta n. 158/2025**

***OGGETTO: Integratori alimentari – aliquota IVA applicabile***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

ALFA (in seguito "ALFA", "Società" o "Istante") dichiara di commercializzare bevande (acque) addizionate di specifici minerali in concentrato liquido e integratori alimentari a base di minerali in concentrato liquido, non destinati al consumo immediato, ma da diluire prima del consumo.

La Società allega sia le schede tecniche dei prodotti, che ne descrivono anche la composizione e la destinazione d'uso, sia i relativi pareri tecnici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve, "ADM") al fine della corretta classificazione doganale dei prodotti.

Con riferimento alle seguenti bevande/integratori, l'Istante chiede conferma della possibilità di applicare l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento:

1. a base di magnesio, zinco e iodio in concentrato liquido;
2. a base di potassio, magnesio e zinco in concentrato liquido;
3. a base di zinco, selenio e iodio in concentrato liquido;
4. a base di potassio, calcio e manganese in concentrato liquido;
5. bevanda (acqua) addizionata di iodio in concentrato liquido;
6. bevanda (acqua) addizionata di magnesio in concentrato liquido;
7. bevanda (acqua) addizionata di potassio in concentrato liquido;
8. bevanda (acqua) addizionata di selenio in concentrato liquido;
9. bevanda (acqua) addizionata di calcio in concentrato liquido;
10. bevanda (acqua) addizionata di zinco in concentrato liquido.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che i prodotti oggetto del presente interpello rientrino tra quelli previsti dalla Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (in breve "Decreto IVA") che consente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le «*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*» (voce doganale 2106 9092).

La Società afferma di aver applicato sino a ora in via prudenziale l'aliquota IVA del 22 per cento.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Questa Agenzia ha più volte chiarito che i cd. "integratori alimentari" di per sé non beneficiano dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. Pertanto, l'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va valutata caso per caso, sulla base del parere tecnico reso da ADM a seguito dell'analisi della composizione del singolo prodotto.

Numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019, nn. 269 e 270 del 2020, nn. 332 e 382 del 2021, nn. 121 e 563 del 2022 e n. 337 del 2023) chiariscono che agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10% quando, sulla base del parere reso da ADM, è possibile classificarli nell'ambito della voce 21.06 (in particolare 21.06.90 "*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*") e quindi ricondurli al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, («*preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, ....*»).

Il suddetto codice NC 21.06 corrisponde infatti alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987, richiamata nel citato numero 80).

Sulla base di quanto dichiarato dalla Società e dell'istruttoria svolta anche attraverso i propri laboratori chimici, ADM ritiene che tutti i prodotti esaminati, oggetto del presente interpello, abbiano le caratteristiche delle preparazioni alimentari e possano essere classificati, «nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata 1 e 6, nell'ambito della voce 2106 della Tariffa ed in particolare al **Codice NC 2106 90 92** "*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre: -- altre: --- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio,*

*né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di amido o fecola."».*

A sostegno di tale classificazione, ADM riporta:

«- La Nota Complementare n. 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata: *"Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove"*;

- La Nota Esplicativa al Sistema Armonizzato, voce 2106, *"sono particolarmente classificati in questa voce" (omissis) (16) Le preparazioni indicate spesso sotto il nome di "complementi alimentari", costituite o a base di uno o più minerali, vitamine, aminoacidi, concentrati, estratti, isolati o forme simili di sostanze presenti negli alimenti, o di versioni sintetiche di tali sostanze presentate come complemento al regime alimentare normale. Esse comprendono questi prodotti, anche se contengono edulcoranti, coloranti, aromi, sostanze odorifere, agenti di supporto, riempitivi, stabilizzanti o altri ausili tecnici. Questi prodotti sono sovente confezionati in imballaggi su cui viene indicato che mantengono il corpo in buona salute o benessere generale, migliorano le prestazioni atletiche, prevengono possibili carenze nutrizionali o correggono livelli subottimali di nutrimenti. Queste preparazioni non contengono una quantità sufficiente di ingredienti attivi per avere un effetto terapeutico o profilattico contro malattie o affezioni diverse dalle carenze nutrizionali interessate. Le altre preparazioni contenenti una quantità sufficiente di ingredienti attivi per avere un effetto terapeutico o profilattico contro una malattia o affezione specifica sono escluse (n. 3003 o 3004)"*;

- La Nota Esplicativa alla Nomenclatura Combinata, Capitolo 22, Considerazioni generali: *"Sono comprese in questo capitolo purché non si tratti di medicinali le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiari). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106"».*

Alla luce delle considerazioni svolte da ADM nei relativi pareri di classificazione, si ritiene che alle cessioni dei prodotti oggetto del presente interpello possa essere applicata l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.

**PER IL DIRETTORE CENTRALE  
Atto di delega prot. R.I. 10786 del 20.08.2024**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**